

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE

### CONCERNENTE

*Modifica della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 “Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell’economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull’Istituto agrario di San Michele all’Adige, e di altre disposizioni connesse”*

Illustri Consiglieri,

il disegno di legge modifica la legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 “Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell’economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull’Istituto agrario di San Michele all’Adige, e di altre disposizioni connesse”.

Le proposte di revisione contenute nel disegno in discussione perseguono l’obiettivo di rafforzare la capacità di trasferimento tecnologico del sistema trentino della ricerca e dell’innovazione e, quindi, di contribuire allo sviluppo dell’economia locale. Si vuole promuovere il dialogo e il trasferimento di conoscenze e competenze tra i soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione e dagli stessi verso il mercato.

L’ambito principale della riforma attiene alla posizione della Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT), alla quale viene attribuita una nuova qualificazione giuridica e, conseguentemente, una nuova collocazione sistematica all’interno degli enti del sistema ricerca. La norma autorizza la Provincia, alle condizioni esplicitate nei singoli articoli introdotti, a partecipare alla Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT), che viene riconosciuta quale ente strumentale della Provincia della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

La norma stabilisce i vincoli a cui è subordinata la partecipazione della Provincia alla fondazione HIT. Si tratta di vincoli su competenze, legami con i soci fondatori, il modello di governance e la regolazione dei rapporti, anche economici, con l’ente pubblico Provincia.

Con l’occasione della revisione, vengono riviste alcune norme per adeguarle alle regole dell’armonizzazione dei bilanci pubblici. Nello specifico viene stabilito che gli accordi di programma con le fondazioni abbiano una durata triennale. Viene inoltre recepito nella norma che, a seguito del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 142, i rapporti con l’Università di Trento sono regolati con Atto di Indirizzo e non più con Accordo di Programma.

Un ulteriore aspetto di innovazione attiene alle competenze attribuite al Comitato per la ricerca e l’innovazione, al quale viene attribuito un ruolo di supporto e valutazione tecnico -scientifica nell’ambito della ricerca.

**Si propone di seguito un’analisi di dettaglio delle singole disposizioni normative interessate dal progetto di revisione.**

### **Art. 1 Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale sulla ricerca 2005 "Finalità"**

Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale della Provincia Autonoma di Trento, viene introdotta una nuova disposizione normativa che riconosce all'attività di trasferimento tecnologico un ruolo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi della legge provinciale n. 14 del 2005, anche con l'obiettivo di migliorare il posizionamento della Provincia in ambito nazionale e internazionale.

### **Art. 2 Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale sulla ricerca 2005 "Sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione".**

Ai fini dell'adeguamento della legge provinciale n. 14 del 2005 con la disposizione contenuta nell'art. 40 bis della legge provinciale n. 6 del 1999, la denominazione "Agenzia per lo sviluppo s.p.a." viene sostituita con la denominazione "Trentino Sviluppo s.p.a."

La Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT), inoltre, viene inserita tra gli enti che cooperano per lo sviluppo del sistema provinciale della ricerca.

### **Art. 3 Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale sulla ricerca 2005 "Statuto"**

Viene stabilito che il programma di attività della fondazione Bruno Kessler abbia durata triennale, anziché pluriennale, al fine dell'armonizzazione dello stesso con le regole dei bilanci pubblici.

### **Art. 4 Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale sulla ricerca 2005 "Statuto"**

Viene stabilito che il programma di attività della fondazione Edmund Mach abbia durata triennale, anziché pluriennale, al fine dell'armonizzazione dello stesso con le regole dei bilanci pubblici.

### **Art. 5 Inserimento della Sezione II bis nella legge provinciale sulla ricerca 2005 "Sezione II bis Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT)"**

Viene introdotta una nuova Sezione interamente dedicata a disciplinare le competenze della Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT) e i rapporti tra la stessa, la Provincia e i soci fondatori.

### **Art. 6 Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge provinciale sulla ricerca 2005 "Partecipazione e scopi della fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT)"**

Trattasi della disposizione principale in materia di regolazione dei rapporti tra la Provincia e la Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT).

Alla fondazione viene attribuito il ruolo di organismo di supporto dell'ente pubblico con lo scopo di favorire, attraverso i risultati della ricerca e l'innovazione sviluppati dai soggetti del Sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione di cui all'articolo 4 della legge provinciale sulla ricerca 2005, lo sviluppo dell'economia locale.

In particolare, la norma definisce in dettaglio gli ambiti di attività della Fondazione HIT realizzati a supporto della Provincia e del sistema provinciale della ricerca in generale.

La condizione per la partecipazione della Provincia all'interno della Fondazione Hub innovazione Trentino (HIT) è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite dagli articoli 12 bis e 12 ter del presente disegno di legge.

In particolare, lo Statuto della fondazione HIT deve essere approvato con deliberazione della Giunta provinciale e nella definizione dei contenuti dello stesso viene attribuito un ruolo fondamentale al Presidente della Provincia.

A seguito della partecipazione della Provincia alla fondazione HIT, a quest'ultima viene riconosciuta la natura di ente strumentale ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, con un ruolo di supporto della Provincia e di stimolo nel trasferimento di conoscenze e competenze tra i soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione e dagli stessi verso il mercato.

Nel dettaglio, alla Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT) vengono attribuite le seguenti competenze, che dovranno essere esplicitate nello statuto della fondazione HIT: individuazione di nuovi scenari tecnologici non ancora percepiti dalle imprese, supporto per la costituzione di piattaforme tematiche e cluster tecnologici, sviluppo di attività di trasferimento tecnologico avanzato, sviluppo di servizi finalizzati alla nascita di una nuova imprenditorialità proveniente dall'ambito della ricerca e dell'innovazione trentino.

Vengono, infine, demandate allo Statuto la definizione del ruolo della fondazione HIT quale rappresentante unitario del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione all'interno delle principali reti e partenariati a livello nazionale ed europeo nell'ambito dell'innovazione e del trasferimento tecnologico avanzato, nonché l'esplicitazione che alla fondazione HIT sia riconosciuta una funzione di promozione e valorizzazione della proprietà intellettuale derivante dall'attività di ricerca della fondazione Edmund Mach e fondazione Bruno Kessler e, eventualmente, di altri soci.

#### **Art. 7 Inserimento dell'articolo 12 ter nella legge provinciale sulla ricerca 2005 "Statuto"**

La presente disposizione normativa definisce il contenuto minimo che lo Statuto della Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT) - nel rispetto di quanto già indicato nell'articolo 12 bis del presente disegno di legge - deve contenere rinviando, per quanto non espressamente indicato, alla volontà negoziale della Provincia e degli enti strumentali che già partecipano alla Fondazione.

In particolare, il testo definisce espressamente gli organi che devono essere presenti all'interno della Fondazione, la distribuzione delle competenze in materia di nomine dei membri degli organismi direttivi, le maggioranze qualificate richieste per le modifiche statutarie (le quali sono, in ogni caso, soggette all'approvazione preventiva della Provincia), la possibilità di ammettere la presenza di soci con funzioni consultive, il vincolo di destinare gli avanzi di gestione agli scopi istituzionali con il divieto di distribuzione degli utili, l'esplicito riconoscimento della fondazione HIT quale ente strumentale della Provincia, nonché la previsione di devoluzione del patrimonio alla Provincia in caso di scioglimento della Fondazione stessa.

Le restanti disposizioni ricalcano, come anzidetto, analoghe previsioni già contenute nell'originario testo normativo e destinate alla Fondazione Edmund Mach e alla Fondazione Bruno Kessler.

Si tratta di disposizioni che disciplinano l'attività negoziale della Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT), anche dal punto di vista commerciale.

#### **Art. 8 Modificazione dell'articolo 15 nella legge provinciale sulla ricerca 2005 "Rinvio alla disciplina civilistica"**

La previsione di inserimento della Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT) all'interno della legge provinciale n. 14 del 2005 impone di armonizzare il testo originario con tale nuova disposizione, affiancando la stessa alle Fondazioni Edmund Mach e Bruno Kessler.

Nel caso dell'art. 15, dunque, viene inserito il nominativo della Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT) a fianco delle Fondazioni Edmund Mach e Bruno Kessler relativamente alla previsione di rinvio al codice civile per quanto non espressamente stabilito nel testo di legge.

**Art. 9 Modificazione dell'articolo 16 nella legge provinciale sulla ricerca 2005 “Strumenti di intervento della Provincia per lo sviluppo del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione”**

Come indicato nell'art. 15 sopra commentato, anche in questo caso viene inserito il nominativo della Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT) a fianco delle Fondazioni Edmund Mach e Bruno Kessler, per ragioni di coerenza normativa.

Come strumento di intervento tra la Provincia e l'Università degli Studi di Trento, viene inserito l'atto di indirizzo, anziché l'accordo di programma, coerentemente con le disposizioni normative intervenute nella regolazione dei rapporti tra gli indicati enti.

Viene, inoltre, definita la durata degli accordi di programma, ricondotta alla durata triennale per adeguarle alle regole dell'armonizzazione dei bilanci pubblici.

**Art. 10 Sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale sulla ricerca 2005 “Atto di indirizzo con l'Università degli studi di Trento”**

Come anzidetto, viene armonizzato l'articolo in discussione con la nuova normativa prevista in materia di rapporti tra la Provincia e l'Università degli Studi di Trento. Lo strumento d'intervento previsto, infatti, non è più l'accordo di programma, bensì l'atto di indirizzo.

**Art. 11 Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale sulla ricerca 2005 “Accordi di programma con la fondazione Bruno Kessler, con la fondazione Edmund Mach e con la fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT)”**

La disposizione analizzata introduce un comma dal contenuto analogo a quello previsto per le Fondazioni Bruno Kessler ed Edmund Mach.

Tale disposizione stabilisce che le modalità di regolazione dei rapporti intercorrenti tra la Provincia e la Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT) sono contenute in un accordo di programma e che tali accordi stabiliscono sia i parametri dell'attività svolta dalla fondazione sia i criteri per determinare i concorsi finanziari della Provincia.

Viene, inoltre, estesa la disposizione che sancisce l'applicabilità dell'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993 n. 29, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria provinciale 2012, alla Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT).

**Art. 12 Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale sulla ricerca 2005 “Accordi di programma con gli organismi di ricerca”**

Attraverso l'intervento sul presente articolo si inserisce un aggiornamento normativo relativo alla definizione di “organismo di ricerca” inserendo la definizione più recente prevista nella Comunicazione della Commissione sulla disciplina comunitaria C 198/01 del 27 giugno 2014.

**Art. 13 Modificazione dell'articolo 22 bis della legge provinciale sulla ricerca 2005 “Comitato per la ricerca e l'innovazione”**

L'aspetto di innovazione inserito nel citato articolo attiene alle competenze e modalità operative attribuite al Comitato per la ricerca e l'innovazione, al quale viene attribuito il ruolo di supporto e valutazione tecnico - scientifica nell'ambito della ricerca.

**Art. 14 Modificazione dell'art. 25 della legge provinciale della ricerca 2005 “Disposizioni relative a Trentino Sviluppo s.p.a.”**

Viene riconosciuta la possibilità di attribuire alla fondazione HIT, oltre che a Trentino Sviluppo s.p.a., il compito di diffondere le conoscenze dell'offerta tecnologica, di rilevare i fabbisogni tecnologici e progettuali per l'innovazione dei prodotti e dei processi e di promuovere lo sviluppo dei progetti d'innovazione tecnologica da parte delle imprese trentine.

Infine, come anzidetto, ai fini dell'adeguamento della legge provinciale n. 14 del 2005 con la disposizione contenuta nell'art. 40 bis della legge provinciale n. 6 del 1999, la denominazione “Agenzia per lo sviluppo s.p.a.” viene sostituita con la denominazione “Trentino Sviluppo s.p.a.”

Trento, 27 marzo 2020

**IL PROPONENTE  
L'ASSESSORE ALLO SVILUPPO  
ECONOMICO, RICERCA E LAVORO  
- Achille Spinelli -**



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

**DISEGNO DI LEGGE 30 marzo 2020, n. 51**

**Modificazioni della legge provinciale sulla ricerca 2005**

D'iniziativa della **Giunta provinciale**, su proposta dell'assessore **Achille Spinelli**

Presentato il **30 marzo 2020**

Assegnato alla **Quinta Commissione permanente**

## **DISEGNO DI LEGGE 30 marzo 2020, n. 51**

### **Modificazioni della legge provinciale sulla ricerca 2005**

#### INDICE

- Art. 1 - *Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale sulla ricerca 2005*
- Art. 2 - *Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale sulla ricerca 2005*
- Art. 3 - *Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale sulla ricerca 2005*
- Art. 4 - *Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale sulla ricerca 2005*
- Art. 5 - *Inserimento della sezione II bis nella legge provinciale sulla ricerca 2005*
- Art. 6 - *Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge provinciale sulla ricerca 2005*
- Art. 7 - *Inserimento dell'articolo 12 ter nella legge provinciale sulla ricerca 2005*
- Art. 8 - *Modificazione dell'articolo 15 nella legge provinciale sulla ricerca 2005*
- Art. 9 - *Modificazioni dell'articolo 16 nella legge provinciale sulla ricerca 2005*
- Art. 10 - *Sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale sulla ricerca 2005*
- Art. 11 - *Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale sulla ricerca 2005*
- Art. 12 - *Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale sulla ricerca 2005*
- Art. 13 - *Modificazione dell'articolo 22 bis della legge provinciale sulla ricerca 2005*
- Art. 14 - *Modificazioni dell'articolo 25 della legge provinciale della ricerca 2005*

#### Art. 1

*Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005)*

1. Dopo la lettera c) dell'articolo 1 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005), è inserita la seguente:

"c bis) promuove attività di trasferimento tecnologico e innovazione soprattutto nei settori di interesse prioritario per lo sviluppo provinciale, anche per ottenere il riconoscimento a livello nazionale e internazionale."

#### Art. 2

*Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale sulla ricerca 2005*

1. La lettera e) dell'articolo 4 della legge provinciale sulla ricerca 2005 è sostituita dalla seguente:

"e) Trentino sviluppo s.p.a.;".

2. Dopo la lettera e) dell'articolo 4 della legge provinciale sulla ricerca 2005 è inserita la seguente:

"e bis) la fondazione Hub innovazione Trentino (HIT)."

#### Art. 3

*Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale sulla ricerca 2005*

1. Nella lettera f) del comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale sulla ricerca 2005 la parola: "pluriennale" è sostituita dalla seguente: "triennale".

Art. 4

*Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale sulla ricerca 2005*

1. Nella lettera e) del comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale sulla ricerca 2005 la parola: "pluriennale" è sostituita dalla seguente: "triennale".

Art. 5

*Inserimento della sezione II bis nella legge provinciale sulla ricerca 2005*

1. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale sulla ricerca 2005 è inserita la seguente:

"Sezione II bis  
*Fondazione Hub innovazione Trentino (HIT)*".

Art. 6

*Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge provinciale sulla ricerca 2005*

1. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale sulla ricerca 2005, nella sezione II bis del capo II della legge, è inserito il seguente:

"Art. 12 bis  
*Partecipazione e scopi della fondazione Hub innovazione Trentino (HIT)*

1. La Provincia è autorizzata a partecipare alla fondazione Hub innovazione Trentino (HIT), con sede legale a Trento, allo scopo di favorire, attraverso i risultati della ricerca e l'innovazione sviluppati dai soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), lo sviluppo dell'economia locale. La partecipazione della Provincia alla fondazione HIT è subordinata all'approvazione da parte della Giunta provinciale dello statuto, che deve prevedere quanto indicato in quest'articolo e nell'articolo 12 ter. A tal fine il Presidente della Provincia, nel rispetto di quanto previsto da questa sezione, è autorizzato a svolgere ogni attività e ad assumere ogni atto propedeutico e necessario.

2. A seguito della partecipazione della Provincia la fondazione HIT è ente strumentale della stessa, ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e supporta la Provincia nello stimolare l'innovazione del sistema economico e produttivo locale, promuovendo il dialogo e il trasferimento di conoscenze e competenze tra i soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione e da questi ultimi verso il mercato.

3. In particolare lo statuto della fondazione HIT, per perseguire le finalità del comma 1, prevede che la fondazione ha il compito di curare:

- a) il supporto per la costituzione di piattaforme tematiche e cluster tecnologici che vedano la partecipazione di soggetti pubblici e privati, volti anche all'incontro tra ricerca e mercato, anche sulla base di analisi prospettive dirette a individuare le possibili evoluzioni tecnologiche di sviluppo innovativo del territorio non ancora rilevate dalle imprese;
- b) lo sviluppo di attività di trasferimento tecnologico avanzato, attraverso il supporto ai soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), valorizzandone i prodotti verso il mercato, e attraverso l'identificazione dei fabbisogni tecnologici e di innovazione delle imprese, con l'obiettivo di avvicinarle alle soluzioni prodotte dagli enti di ricerca, nonché delle start up territoriali. Quest'attività è effettuata a partire dalle attività dei soci;
- c) lo sviluppo di servizi finalizzati alla nascita di una nuova imprenditorialità proveniente dall'ambito della ricerca e dell'innovazione tecnologica della provincia di Trento, nei settori

emergenti e negli ambiti identificati come strategici dalla Provincia, anche attraverso la creazione e conduzione di programmi di sostegno alla nascita, crescita e sviluppo di start up.

4. Lo statuto della fondazione HIT prevede, inoltre, le caratteristiche proprie della fondazione per il riconoscimento quale organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza ai sensi della disciplina dell'Unione europea.

5. Lo statuto definisce il ruolo della fondazione HIT quale rappresentante unitario dei soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), all'interno delle principali reti e partenariati a livello nazionale ed europeo nell'ambito dell'innovazione e del trasferimento tecnologico avanzato, e stabilisce che alla fondazione HIT sia riconosciuta una funzione di promozione e valorizzazione della proprietà intellettuale derivante dall'attività di ricerca della fondazione Edmund Mach, della fondazione Bruno Kessler ed eventualmente di altri soci."

#### Art. 7

#### *Inserimento dell'articolo 12 ter nella legge provinciale sulla ricerca 2005*

1. Dopo l'articolo 12 bis della legge provinciale sulla ricerca 2005, nella sezione II bis del capo II della legge, è inserito il seguente:

#### *"Art. 12 ter Statuto*

1. Ai fini della sua partecipazione nella fondazione HIT la Provincia promuove, anche attraverso i propri enti strumentali che già partecipano alla fondazione HIT, le modifiche e le integrazioni da apportare allo statuto, che deve prevedere:

- a) l'individuazione e le funzioni del consiglio di amministrazione, del presidente, del collegio dei soci, del collegio dei revisori;
- b) l'esplicito riconoscimento della fondazione HIT quale ente strumentale della Provincia;
- c) il numero dei membri del consiglio di amministrazione in un massimo di sei componenti, nonché la previsione che, in caso di parità, il voto del presidente della fondazione HIT valga doppio. Il presidente della fondazione HIT è anche presidente del consiglio di amministrazione della fondazione;
- d) la competenza della fondazione Bruno Kessler, della fondazione Edmund Mach, dell'Università degli studi di Trento e di Trentino sviluppo s.p.a. a designare un membro del consiglio di amministrazione ciascuno, la cui nomina spetta alla Provincia;
- e) la competenza della Provincia a nominare due componenti del consiglio di amministrazione, di cui uno presidente della fondazione HIT, e i membri del collegio dei revisori. Per la nomina del presidente la Provincia acquisisce il parere obbligatorio e non vincolante dei soci;
- f) l'individuazione di maggioranze qualificate per le determinazioni più rilevanti per l'ente e la sua attività;
- g) la possibilità che enti, istituzioni e imprese pubbliche e private, provinciali, nazionali e internazionali partecipino, in qualità di soci sostenitori, con funzioni consultive;
- h) l'approvazione delle modifiche statutarie da parte del consiglio d'amministrazione con una maggioranza dei due terzi dei componenti. Le modifiche statutarie sono soggette all'approvazione preventiva della Provincia;
- i) l'adozione di un programma triennale di attività, aggiornato annualmente;
- j) le caratteristiche e le modalità di gestione del patrimonio;
- k) la regolazione dei rapporti finanziari tra i soggetti partecipanti e le disposizioni per l'eventuale subentro nei rapporti pendenti;
- l) il vincolo di destinare tutti gli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuire utili;

m) la destinazione alla Provincia del patrimonio della fondazione in caso di suo scioglimento.

2. Per perseguire i suoi fini la fondazione può svolgere attività commerciale in forma d'impresa, nel rispetto dei propri scopi istituzionali e dell'articolo 14, a condizione della separazione contabile delle attività commerciali dalle altre attività. In questi casi la fondazione può richiedere i finanziamenti previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)."

#### Art. 8

##### *Modificazione dell'articolo 15 nella legge provinciale sulla ricerca 2005*

1. Nel comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: "e la fondazione Edmund Mach" sono sostituite dalle seguenti: ", la fondazione Edmund Mach e la fondazione Hub innovazione Trentino (HIT)".

#### Art. 9

##### *Modificazioni dell'articolo 16 nella legge provinciale sulla ricerca 2005*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla ricerca 2005 è sostituita dalla seguente:

"a) la definizione di un atto d'indirizzo con l'Università degli studi di Trento ai sensi dell'articolo 19 e la stipulazione di accordi di programma con la fondazione Bruno Kessler, la fondazione Edmund Mach, la fondazione Hub innovazione Trentino (HIT) e altri organismi di ricerca, come definiti dalla normativa dell'Unione europea, secondo quanto previsto dagli articoli 20 e 21. Gli accordi di programma previsti dagli articoli 20 e 21 hanno durata di norma triennale;"

2. Nel comma 1 bis dell'articolo 16 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: "negli accordi di programma di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "negli atti previsti dal".

#### Art. 10

##### *Sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale sulla ricerca 2005*

1. L'articolo 19 della legge provinciale sulla ricerca 2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 19

*Atto d'indirizzo con l'Università degli studi di Trento*

1. La Provincia può definire obiettivi e interventi per la ricerca d'interesse generale nell'ambito dell'atto d'indirizzo previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica), con le modalità da esso stabilite."

#### Art. 11

##### *Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale sulla ricerca 2005*

1. Nella rubrica dell'articolo 20 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: "e con la fondazione Edmund Mach" sono sostituite dalle seguenti: ", con la fondazione Edmund Mach e con la fondazione Hub innovazione Trentino (HIT)".

2. Nel comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale sulla ricerca 2005, dopo le parole: "Agli accordi di programma" sono inserite le seguenti: "previsti da quest'articolo".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale legge provinciale sulla ricerca 2005 è inserito il seguente:

"1.1. La Provincia può stipulare accordi di programma con la fondazione HIT su obiettivi e interventi prioritari nell'ambito dell'attività di innovazione e trasferimento tecnologico avanzato d'interesse generale. Questi accordi stabiliscono gli obiettivi, i temi generali, i parametri dell'attività svolta dalla fondazione, nonché i criteri per determinare i concorsi finanziari della Provincia e le modalità per valutare congiuntamente i risultati dell'attività."

#### Art. 12

##### *Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale sulla ricerca 2005*

1. Nel comma 3 dell'articolo 21 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: "C 323 del 30 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "C 198/01 del 27 giugno 2014".

#### Art. 13

##### *Modificazione dell'articolo 22 bis della legge provinciale sulla ricerca 2005*

1. Nel comma 1 dell'articolo 22 bis della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: "di consulenza" sono sostituite dalle seguenti: "di supporto".

#### Art. 14

##### *Modificazioni dell'articolo 25 della legge provinciale della ricerca 2005*

1. Nella rubrica dell'articolo 25 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: "all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a." sono sostituite dalle seguenti: "a Trentino sviluppo s.p.a.".

2. Nel comma 1 dell'articolo 25 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: "all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a." sono sostituite dalle seguenti: "a Trentino sviluppo s.p.a.".

3. Nel comma 2 dell'articolo 25 della legge provinciale sulla ricerca 2005, dopo le parole: "La Provincia, inoltre," sono inserite le seguenti: "per le attività non assegnate alla fondazione HIT,".

4. Nel comma 2 dell'articolo 25 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: "all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a." sono sostituite dalle seguenti: "a Trentino sviluppo s.p.a.".

5. Nel comma 3 dell'articolo 25 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: "Agenzia per lo sviluppo s.p.a." sono sostituite dalle seguenti: "Trentino sviluppo s.p.a.".